



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

SETTORE I° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 1° Segreteria Generale

Ufficio 1 - Segreteria Generale

E-mail ufficiorilevazionepresenza@comune.partinico.pa.it

risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913228 Fax 091/8913239

N° 1191 DEL 04-11-2019

OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DAL MESE DI NOVEMBRE 2009. COMPENSAZIONE CON GETTONI DI PRESENZA ANCORA DA EROGARE E LIQUIDAZIONE DEI SALDI POSITIVI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

Vista la Determinazione Sindacale n. 02 del 11.01.2019 con la quale nomina Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Maria Pia Motisi

Handwritten signature or scribble.





COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 3 - Gestione presenze

E-mail ufficiarilevazionepresenze@comune.partinico.pa.it

risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913228 Fax 091/8913239

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 202 DEL 04-11-2019

OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DAL MESE DI NOVEMBRE 2009. COMPENSAZIONE CON GETTONI DI PRESENZA ANCORA DA EROGARE E LIQUIDAZIONE DEI SALDI POSITIVI.

Il Responsabile del procedimento Rag. Concetta Concione

giusto provvedimento dirigenziale n. 105 del 05/02/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio adottato dal ° Segreteria Generale, che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'attuale Amministrazione comunale con nota prot. n. 16170 del 18.09.2019 avente ad oggetto "Circolare n. 2 del 1° febbraio 2018 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Amministratori locali. Determinazione e corresponsione indennità di funzione e gettoni di presenza. Richiesta verifica", si è provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la corresponsione dei gettoni di presenza alle sedute dei Consigli Comunali e delle Commissioni consiliari riscontrando delle difformità rispetto alla normativa di riferimento;

Vista la normativa di riferimento sia statale che regionale, nonché le Risoluzioni del Ministero dell'Interno e le Circolari emanate dal competente Assessorato Regionale e precisamente:

- l'art. 82, comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 76, comma 3 della legge 06.08.2008 n. 133, che testualmente recita: "la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità";
- la Legge Regionale L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, di recepimento della predetta disciplina statale che, confermando l'obiettivo finanziario nazionale del contenimento della spesa pubblica,



modifica tra l'altro, il comma 4 dell'art. 19 della L.R. n. 30/2000 ed introduce la "effettiva partecipazione" ai Consigli e alle Commissioni, quale presupposto per la corresponsione del gettone;

- la Circolare n. 01 del 20.02.2009 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali dirama istruzioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della citata L.R. n. 22/2008;
- la Circolare n. 01 del 13.01.2011 con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in merito all'applicabilità agli Enti Locali della Sicilia delle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e contenimento della spesa, nonché in materia del costo degli apparati politici amministrativi, così si esprime: *"Le norme statali che fissano limiti alle spese sono, in via generale, espressione delle finalità di coordinamento finanziario e come tali applicabili anche alle autonomie speciali in considerazione dell'obbligo generale di tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica. (...) Il legislatore regionale, nell'ambito della potestà esclusiva, ha dettagliatamente legiferato in materia di status degli amministratori locali con la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 non adottando la tecnica del recepimento della normativa statale di cui al D.Lgs. 267/2000, ma riscrivendo interamente le norme (artt. 19, 19 bis e 21) e limitando il rinvio alla norma statale a poche limitate occasioni. Lo stesso legislatore, proprio per conformarsi all'obiettivo finanziario nazionale di contenimento della spesa pubblica allora introdotto dalla legge finanziaria 2008, è poi intervenuto con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, apportando innovazioni – in senso limitativo riduttivo- sempre in materia di status degli amministratori locali (circ. n. 1 del 20.01.2009)";*
- la Circolare n. 2 del 01.02.2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha fornito chiarimenti agli Enti Locali in ordine al quadro normativo in materia di gettoni e di indennità degli amministratori locali ribadendo l'esatta applicazione della L.R.30/2000 e s.m.i. in merito al *"principio dell'effettiva partecipazione"*;
- il parere 13 settembre 2008 e la successiva Risoluzione 29 settembre 2011 con i quali il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali–, richiamando il principio di "effettiva partecipazione del consigliere a Consigli e Commissioni", ha sancito che *"il comma 11 dell'art. 82 va interpretato nel senso di escludere la possibilità di corresponsione dei gettoni di presenza in caso di sedute andate deserte, prima riconosciuta"*;

Preso atto che, in ossequio al novellato art. 19 comma 12 bis della L.R. 30/2000, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 23.07.2009, ha provveduto ad adeguare il Regolamento del predetto Organo, nel testo tutt'oggi vigente, recependo *in toto* le modifiche introdotte dal legislatore siciliano con la L.R. 22/2008 (art. 30 "gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali");



Rilevato che, dopo approfondita verifica dei verbali depositati presso l'Ufficio di Presidenza e acquisiti agli atti dal Settore 1° per la predetta verifica, è emerso che, in molteplici casi, nei prospetti riepilogativi trasmessi al fine della liquidazione dei gettoni di presenza, non è stata rispettata la disciplina relativa alla loro erogazione;

Ritenuto necessario:

- **procedere**, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti, con il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di gettone per la partecipazione alle sedute di Commissioni consiliari e di Consiglio Comunale, intimando con apposito atto di costituzione in mora, gli interessati (i consiglieri ed ex consiglieri) alla restituzione di quanto erogato e individuando un congruo termine entro cui provvedere;
- **dare corso** al procedimento teso alla ripetizione delle somme, anche se percepite in buona fede, con l'avvertenza che in assenza della restituzione si dovrà procedere con il recupero coattivo, poiché nella fattispecie costituisce "*jus receptum*" il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti (assimilabili i *soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio di tipo onorario, quali i Consiglieri comunali*) ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;

Preso atto che la giurisprudenza, in ordine al profilo della rilevanza della buona fede del debitore, ha più volte precisato che essa non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del recupero dell'indebitato, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore;

Rilevato che la mancata attivazione del procedimento di recupero o della sospensione del pagamento dei gettoni espone l'Amministrazione a responsabilità erariale a fronte di una consolidata lettura restrittiva della norma che vieta il pagamento di compensi (a vario titolo individuati) non previsti espressamente da una norma di legge;

Verificato:

- **che** il termine prescrizione applicabile alla fattispecie è quello ordinario decennale, facilmente rinvenibile dalla copiosa giurisprudenza amministrativa in materia. Infatti "*Il Consiglio di Stato ha più volte sostenuto, con posizione ormai consolidata, che rispetto al recupero delle somme illegittimamente erogate da una Pubblica Amministrazione ad un proprio dipendente, trattandosi di ripetizione di cui all'art.2033 c.civ., debba applicarsi il termine prescrizione ordinario decennale di cui all'art.2946 c.civ (da ultimo il Consiglio di Stato, con la pronuncia*



n.4232/2010). Il termine sopramenzionato, infatti, opera ogniqualvolta la legge non preveda diversamente. Tale soluzione sembra applicabile anche rispetto ad un recupero da attuarsi nei confronti di soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio di tipo onorario, quali i Consiglieri di un ente locale. Un discorso più articolato, invece, s'impone relativamente all'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione. L'ovvia premessa è che, com'è noto, il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in virtù della previsione dell'art. 2935 del codice civile rubricato, appunto, "Decorrenza della prescrizione". In particolare, nel caso specifico, il dies a quo coincide con la data di ciascun pagamento illegittimo, come da giurisprudenza consolidata" (Deliberazione n. 180 /2011/PAR Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per il Veneto)

- **che**, per quanto al punto precedente, gli uffici hanno provveduto alla verifica di quanto illegittimamente erogato dal mese di novembre dell'anno 2009 con contestuale controllo dei verbali delle sedute e quanto effettivamente erogato (atti depositati e visionabili presso l'Ufficio di Segreteria);

Rilevato, altresì:

- **che** l'Amministrazione non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute giacché è al netto che gli emolumenti sono entrati nella sfera patrimoniale del soggetto chiamato a restituire le somme (*ex multis*, Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13530/2019 pubblicata il 20.05.2019);
- **che**, pertanto, i competenti uffici comunali hanno provveduto a calcolare l'importo netto per ogni gettone di presenza erogato a ciascun consigliere negli anni di riferimento (2009/2019), tenendo altresì conto che nell'anno 2017 per i consiglieri presenti nell'anno in cui è stato sfiorato il patto di stabilità, ossia il 2013, hanno avuto una decurtazione dell'importo del gettone di presenza del 30% (art. 31, comma 28 della Legge 183/2011);
- **che** la Corte di Cassazione con sentenza n. 990 del 16.01.2019 ha affermato che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il soggetto che ha effettuato il versamento, cd. "sostituto di imposta" (Comune di Partinico) è legittimato a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute;

Preso atto:

- **che** le determinazioni dirigenziali n. 526 del 19.04.2018, n. 574 del 2.05.2018 e n. 883 del 31.07.2018 relative alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali rispettivamente delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 non sono state ancora poste in liquidazione e, pertanto, con nota prot. n. 18612 del 21.10.2019 sono state ritirate d'ufficio;
- **che** anche la determinazione dirigenziale n. 824 del 07.08.2019 relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza delle mensilità di maggio e giugno 2019 è stata ritirata d'ufficio;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca delle suddette quattro determinazioni e compensare i



gettoni di presenza che con le stesse venivano posti in liquidazione con quelli che con il presente provvedimento si recuperano;

Preso atto:

- **che**, dalle predette verifiche delle liquidazioni effettuate durante l'arco temporale di riferimento, si è constatato che, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 11/2015, sono stati rimborsate spese di viaggio all'allora consigliere Ersilia Russo per € 844,21;
- **che** con la predetta norma, il legislatore siciliano è intervenuto in tema di rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali, abolendo il comma 4 dell'art. 21 e modificando il successivo comma 5 nel testo che segue: *"Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, **che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia**, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*;
- **che**, pertanto, la sig.ra Ersilia Russo è chiamata a ripetere il predetto importo, oltre le somme indebitamente erogate relative ai gettoni di presenza;

Preso atto, altresì:

- **che**, in ossequio alla richiesta del dott. Gioacchino Catalano, consigliere comunale fino al mese di giugno 2018, questo Ente non ha liquidato allo stesso i gettoni di presenza a decorrere da gennaio 2017;
- **che** si ritiene opportuno quantificare i gettoni di presenza a favore del predetto ex consigliere comunale per il periodo gennaio 2017/giugno 2018 al fine di portarli in diminuzione di quelli indebitamente erogati dal mese di novembre 2009 al 31 dicembre 2016;
- **che** il consigliere comunale Emiliano Puleo nulla deve a questo Ente in termini di gettoni indebitamente erogati in quanto lo stesso ha provveduto ad effettuare un bonifico a favore della Tesoreria Comunale per un importo pari a quanto fino ad oggi percepito;

Preso atto:

- **che** i soggetti interessati dal presente provvedimento di doveroso recupero di somme indebitamente erogate sono i consiglieri *pro tempore* presenti dal mese di novembre del 2009 ad oggi rappresentando che sono intervenute tre consiliature: 1^a consiliatura fino a maggio 2013, 2^a consiliatura da giugno 2013 a maggio 2018 e, infine, l'attuale consiliatura, da giugno 2018;
- **che**, al fine di garantire la riservatezza dei dati, al presente atto si allega il prospetto riassuntivo delle somme oggetto della ripetizione, rinviando a successiva comunicazione personale ai soggetti interessati la specificazione delle somme da restituire. I soggetti interessati potranno consultare tutti gli atti, i verbali e quanto dovessero ritenere utile al fine di verificare l'esatta quantificazione dei gettoni di presenza nelle commissioni e/o nei consigli comunali, con ogni



riserva da parte degli uffici di provvedere ad eventuale conguaglio in caso di errore contabile e/o della misura dei gettoni di presenza e/o a seguito di diversa determinazione da parte dell'assessorato regionale competente in ordine all'applicazione della normativa di riferimento;

- **che**, in caso di mancato versamento delle somme da rimborsare entro i termini specificati nella predetta comunicazione, gli atti saranno rimessi alla competenza dell'Ufficio Contenzioso del Comune, salva l'ipotesi di cui all'art. 69 del vigente TUEL(D.Lgs n. 267/2000) per il verificarsi della condizione d'incompatibilità prevista al punto 6), comma 1°, dell'art.63 del medesimo testo unico.

Visto il TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Per le considerazioni e le motivazioni sopraesposte ed integralmente richiamate per fare parte del presente dispositivo:

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO CHE**, a seguito della verifica richiesta con nota prot. n. 16170 del 18.09.2019, della sussistenza dei presupposti per la corresponsione dei gettoni di presenza alle sedute dei Consigli Comunali e delle Commissioni consiliari, sono state riscontrate delle difformità rispetto alla normativa di riferimento.
2. **DI PRENDERE ATTO CHE** il presente provvedimento persegue il fine di assicurare la legalità dell'azione amministrativa ed il rispetto dei principi di corretta gestione delle risorse comunali.
3. **DI PRENDERE ATTO CHE** il procedimento, attivato con il presente provvedimento, volto al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di gettoni di presenza, anche se percepite in buona fede, presenta carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
4. **DI REVOCARE** le determinazioni dirigenziali n. 526 del 19.04.2018, n. 574 del 2.05.2018 e n. 883 del 31.07.2018, relative alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali rispettivamente delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 nonché la determinazione dirigenziale n. 824 del 07.08.2019 relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza delle mensilità di maggio e giugno 2019, non ancora poste in liquidazione.
5. **DI RIQUANTIFICARE** i gettoni di presenza per i periodi sopra detti (marzo/maggio 2018 e maggio e giugno 2019) e **QUANTIFICARE** quelli maturati per la partecipazione ai Consigli Comunali fino allo scorso mese di agosto e alle Commissioni Consiliari fino allo scorso mese di settembre, alla luce del quadro normativo in premessa delineato.
6. **DI PORTARE IN DIMINUZIONE** i gettoni di presenza come sopra riquantificati o



quantificati con quelli da recuperare con il presente provvedimento.

7. **DI PRENDERE ATTO CHE** i gettoni di presenza indebitamente erogati dal mese di novembre 2009 ammontano a 11.041 che al **netto dei gettoni ancora da liquidare (marzo/maggio 2018 e da maggio 2019 a tutt'oggi)**, si quantificano in 10.665, così distinti:

	GETTONI DA RECUPERARE	GETTONI DA PAGARE	GETTONI GIÀ PAGATI		IMPORTI DA RECUPERARE
ANNO 2009	438		1.251	35,01%	€ 8.914,90
ANNO 2010	2.109		5.584	37,77%	€ 43.103,17
ANNO 2011	2.293		5.640	40,66%	€ 46.315,50
ANNO 2012	2.873		5.387	53,33%	€ 40.612,67
ANNO 2013 fino a maggio	791		1.521	52,01%	€ 11.279,91
ANNO 2013 da giugno	187		1.282	14,59%	€ 3.943,75
ANNO 2014	530		2.997	17,68%	€ 11.140,55
ANNO 2015	435		2.431	17,89%	€ 9.092,66
ANNO 2016	528		1.745	30,26%	€ 10.857,94
ANNO 2017	488		1.592	30,65%	€ 7.497,55
ANNO 2018 fino a maggio	96	174	264	-29,55%	-€ 1.630,59
ANNO 2018 da giugno	160		295	54,24%	€ 3.614,06
ANNO 2019	143	232	530	-16,79%	-€ 1.987,39
	11.071	406	30.519	34,95%	€ 192.754,69
	10.665				

8. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** a favore dei seguenti consiglieri comunali i gettoni di presenza maturati per la partecipazione ai Consigli Comunali fino ad agosto 2019 e alle Commissioni Consiliari fino a settembre 2019, in quanto presentano gli stessi un saldo positivo rispetto ai gettoni di presenza indebitamente erogati, prelevando le somme necessarie come segue:

	COGNOME E NOME	IMPORTO UNITARIO GETTONE DI PRESENZA	GETTONI DI PRESENZA DA LIQUIDARE	IMPORTO DA PRELEVARE AL CAP. 5	IRAP DA PRELEVARE AL CAP. 27
1		32,54	11	357,94	30,42
2		32,54	5	162,7	13,83
3		32,54	8	260,32	22,13
4		32,54	1	32,54	2,77
5		32,54	1	32,54	2,77
	TOTALE		26	€ 846,04	€ 71,91



9. **DI PRENDERE ATTO CHE**, in ossequio alla richiesta del **dott. Gioacchino Catalano**, consigliere comunale fino al mese di giugno 2018, questo Ente non ha liquidato allo stesso i gettoni di presenza a decorrere da gennaio 2017 e, pertanto, i gettoni di presenza quantificati a favore dello stesso per il periodo gennaio 2017/giugno 2018 (ammontanti a 10 gettoni di cui 8 per partecipazione a Commissione consiliare e n. 2 per partecipazione a Consiglio Comunale) sono portati in diminuzione di quelli indebitamente erogati dal mese di novembre 2009 al 31 dicembre 2016.


10. **DI PRENDERE ATTO CHE** il consigliere comunale **Emiliano Puleo** nulla deve a questo Ente in termini di gettoni indebitamente erogati in quanto lo stesso ha provveduto ad effettuare un bonifico a favore della Tesoreria Comunale per un importo pari a quanto fino ad oggi percepito.

11. **DI STABILIRE CHE** non formeranno oggetto del presente provvedimento di ripetizione somme i gettoni di presenza indebitamente erogati ai consiglieri comunali presenti **solo** nell'attuale consiliatura, di cui al sotto riportato elenco, **stante l'esiguità del quantum e il rapporto ancora vigente con il Comune di Partinico**, **STABILENDO** che dette somme verranno compensate con quelle che matureranno fino alla scadenza del mandato e che, qualora a quella data la situazione debitoria non dovesse essere sanata, formeranno oggetto di successivo provvedimento di recupero:

	COGNOME E NOME
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

12. **DI AGGIUNGERE** al predetto elenco e con le prescrizioni sopra riportate i seguenti consiglieri per le motivazioni di fianco riportate:

1		Sebbene presente in tutte le precedenti consiliature, allo stesso veniva erogata l'indennità di funzione in quanto Amministratore o Presidente del Consiglio, per cui l'importo dovuto è esiguo ed inoltre ha in essere ancora rapporto con l'Ente.
2		Sebbene presente anche nella precedente consiliatura, stante esiguità del <i>quantum</i> e rapporto ancora vigente con l'Ente.



3	Sebbene presente anche nella precedente consiliatura, stante esiguità del <i>quantum</i> e inoltre in considerazione che ancora sono da quantificare i gettoni di presenza nei Consigli Comunali dal mese di agosto e nelle commissioni consiliari dal mese di settembre alla data di dimissione dello stesso (28.10.2019).
---	---

13. DI PRENDERE ATTO CHE la restituzione le somme indebitamente erogate è effettuata al netto delle ritenute di legge e, pertanto, sono stati acquisiti gli importi netti calcolati dai competenti uffici comunali per ciascun consigliere negli anni di riferimento (2009/2019).

14. DI PRENDERE ATTO CHE i soggetti interessati dal presente provvedimento di doveroso recupero di somme indebitamente erogate sono i consiglieri *pro tempore* presenti dal mese di novembre del 2009 ad oggi rappresentando che sono intervenute tre consiliature: 1^ consiliatura fino a maggio 2013, 2^ consiliatura da giugno 2013 a maggio 2018 e, infine, l'attuale consiliatura, da giugno 2018, come di seguito elencati:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

*)
2




26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	

15. DI STABILIRE CHE il presente provvedimento è utile quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del Codice Civile.

16. DI PRENDERE ATTO CHE l'ex consigliere comunale, sig.ra Ersilia Russo, oltre le somme relative ai gettoni di presenza non dovuti, dovrà ripetere la somma indebitamente erogata, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 11/2015, a titolo di rimborso spese di viaggio di € 844,21

17. DI PRENDERE ATTO CHE la somma netta che dovrà essere restituita dagli ex e dagli attuali consiglieri comunali ammonta ad € 192.754,69 e che, al fine di garantire la riservatezza dei dati, al presente atto si allega il prospetto riassuntivo delle somme oggetto della ripetizione rinviando a successiva comunicazione personale ai soggetti interessati la specificazione delle somme da restituire.

18. DI COMUNICARE ai soggetti interessati che potranno consultare tutti gli atti, i verbali e quanto dovessero ritenere utile al fine di verificare l'esatta quantificazione dei gettoni di presenza nelle commissioni e/o nei consigli comunali, con ogni riserva da parte degli uffici di provvedere ad eventuale conguaglio in caso di errore contabile e/o della misura dei gettoni di presenza e/o a seguito di diversa determinazione da parte dell'assessorato regionale



competente in ordine all'applicazione della normativa di riferimento.

- 19. RITENUTO NECESSARIO PROCEDERE**, alla luce della normativa e giurisprudenza richiamata in narrativa, al recupero dell'importo dovuto concordando, laddove richiesto dagli interessati, un piano di rateizzazione in considerazione che in capo all'Amministrazione corre l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.
- 20. DI STABILIRE CHE**, in caso di mancato versamento delle somme da rimborsare entro i termini specificati nella predetta comunicazione, gli atti saranno rimessi alla competenza dell'Ufficio Contenzioso del Comune, salva l'ipotesi di cui all'art.69 del vigente TUEL n. 267/2000 per il verificarsi della condizione d'incompatibilità prevista al punto 6), comma 1°, dell'art.63 del medesimo testo unico.
- 21. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio 3° Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo di procedere alla richiesta di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, da avanzare all'Amministrazione finanziaria.
- 22. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore 3° Servizi Economico-Finanziari di procedere agli adempimenti di competenza ai fini dell'accertamento della predetta somma al cap.765 "introiti e rimborsi diversi". *Acc. 883/19*
- 23. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Commissario Straordinario, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei revisori, ed al Presidente del Consiglio Comunale.
- 24. DI RENDERE NOTO CHE:**
- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore "Affari Generali e Risorse Umane";
 - ✓ che il responsabile del procedimento è la rag. Concetta Concone- Responsabile del Servizio 1° Segreteria Generale;
 - ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Segreteria Generale
Sig. G. Di Liberto**

**Il Responsabile del Servizio 1°
Segreteria Generale
Rag. C. Concone**



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO
 ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DAL MESE DI NOVEMBRE 2009. COMPENSAZIONE CON GETTONI DI PRESENZA ANCORA DA EROGARE E LIQUIDAZIONE DEI SALDI POSITIVI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 E DI
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
 Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
Gettoni Presenze	846,04	5	01.01.03	2019	2608
IRAP	71,91	27	01.01.02	'	2609

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
		765		2019	883

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.


Partinico, li .../.../.....


Il Responsabile del Settore
 Economico Finanziario
 Dott. Giuseppe ...

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot _____ n _____.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI NO





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

